

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO DI INCASSO S.B.F. DOCUMENTI/DISPOSIZIONI ELETTRONICHE (Effetti, Conferme d'ordine, Ri.ba., M.av., S.D.D.) - Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI INCASSO S.B.F.

Presupposto del contratto é l'esistenza di un credito che può essere rappresentato da portafoglio tradizionale cioè effetti cambiari o titoli similari, cambiali, tratte, ricevute bancarie, con scadenza futura, che il cliente titolare di un conto corrente, affida alla banca per l'incasso.

Con il servizio Salvo buon fine (S.B.F.) la banca provvede a presentare i titoli e i documenti all'incasso, accreditando il conto del cliente salvo buon fine. La disposizione accreditata Salvo Buon Fine può essere richiamata o prorogata nella scadenza dal creditore prima della data della sua scadenza originaria, a condizione che la banca valuti positivamente la richiesta del cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno considerati:

- le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al servizio (commissioni e spese);
- il mancato pagamento del debitore o il richiamo od il ritiro della disposizione di pagamento che comportano ulteriori costi e spese aggiuntive;
- l'errata o incompleta compilazione del titolo e le errate o incomplete informazioni elettroniche sul credito da incassare o sulla banca domiciliataria o sul debitore che possono determinare il mancato pagamento del debito;
- nel caso del servizio S.D.D., errate indicazioni della banca del debitore o dell'azienda, possono determinare il mancato pagamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

PORTAFOGLIO TRADIZIONALE

Commissioni e spese varie

▪ commissioni per disposizioni di portafoglio	8,00 €
▪ commissioni per richiesta di esito su effetti	5,00 €
▪ spese per disposizioni o richieste di esito su effetti su banche	9,00 €

(in aggiunta alla "commissione per disposizione di portafoglio")

- diritto su ciascuna distinta di presentazione 6,00 €

Commissioni di incasso effetti

- commissioni per incasso effetti/disposizioni su ns sportelli 6,00 €
- commissione per incasso effetti/disposizioni su altre banche 6,50 €
- diritto di brevita' per effetti su nostri sportelli ¹ 4,00 €
- diritto di brevita' per effetti su altre banche ² 5,00 €
- commissione aggiuntiva per effetti non normalizzati 1,50 €
- addebitata per ogni effetto "non trattabile" in aggiunta alla commissione di incasso³

Commissioni di incasso effetti su uffici postali

- comm.ni per incasso effetti fino a eur 258,23 su uffici postali 9,00 €
- comm.ni per incasso effetti fino a eur 516,46 su uffici postali 10,00 €
- comm.ni per incasso effetti fino a eur 774,69 su uffici postali 11,00 €
- comm.ni per incasso effetti fino a eur 1032,91 su uffici postali 13,00 €

Commissioni su effetti insoluti

- commissioni per insoluto 9,00 €
- percentuale applicata sull'effetto per commissioni di protesto 3,0000 % dell'importo
- importo minimo delle commissioni di protesto 10,00 €
- importo massimo delle commissioni di protesto ⁴ 40,00 €

Giorni banca e valute portafoglio

- num. giorni banca su effetti a vista su nostri sportelli 17
- tipo gg. per valuta accredito effetti a vista su ns. sportelli fissi di calendario
- num. giorni banca su effetti a vista domiciliati su banche 27
- tipo gg. banca per accredito effetti a vista domicil. su banche fissi di calendario
- num. gg. banca su eff./disp. a scad. domiciliati su ns sportelli 12
- tipo gg. banca per accredito effetti a scadenza su ns. sportelli fissi di calendario
- num. gg. banca su eff/disp a scadenza domiciliati su banche 22
- tipo gg. banca su effetti a scadenza domiciliati su banche fissi di calendario
- valuta applicata su addebito effetti impagati, protestati, richiamati:
 - per ogni effetto con scadenza giorno scadenza effetto
 - per ogni effetto a vista pagabile su ns. sportelli 7 gg fissi di antergazione
 - per ogni effetto a vista pagabile su altre banche 20 gg fissi di antergazione

¹ Si applica per ogni effetto a scadenza, con protesto, assunto al dopo incasso che non giunga almeno:

- 12 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile sulla stessa piazza,
- 20 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile fuori piazza.

² Si applica per ogni effetto a scadenza, con protesto, assunto al dopo incasso che non giunga almeno:

- 12 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile sulla stessa piazza,
- 20 giorni fissi prima della scadenza, se pagabile fuori piazza.

³ In aggiunta alle nostre commissioni verranno recuperate eventuali spese reclamate da terzi.

⁴ In aggiunta alle nostre commissioni verranno recuperate eventuali spese reclamate da terzi.

RI.BA – CONFERME D'ORDINE S.B.F.

Commissioni e spese varie

- comm. per richiesta di esito pagato su disposiz. su ns sportelli 3,50 €
- commissioni per disposizioni di portafoglio (impartite successivamente alla data di presentazione) 7,00 €
- diritto su ciascuna distinta di presentazione 6,00 €

Commissioni di incasso effetti

- commissioni per incasso effetti/disposizioni su ns sportelli 5,00 €
- commissione per incasso effetti/disposizioni su altre banche 5,50 €
- spese di digitazione supporto cartaceo 1,50 €

Commissioni su effetti insoluti

- commissioni per insoluto 8,00 €

Giorni banca e valute portafoglio

- num. gg. banca su eff./disp. a scad. domiciliati su ns sportelli 0
- tipo gg. valuta accr. per disp/eff. domiciliati su ns. sportelli lavorativi
- num. gg. banca su eff/disp a scadenza domiciliati su banche 1
- tipo gg. valuta accredito per disp/effetti domiciliati su banche lavorativi

- valuta applicata su richiami e impagati data valuta accredito disposizione originaria

- termini (successivi alla scadenza delle disposizioni Ri.ba.) decorsi i quali le disposizioni presentate all'incasso non possono più essere stornate da parte nostra⁵:
 - per disposizioni domiciliate su ns. sportelli 3 gg lavorativi
 - per disposizioni domiciliate su altre banche 3 gg lavorativi

DISPOSIZIONI M.A.V.

Commissioni e spese varie

- commissioni per disposizioni di portafoglio (impartite successivamente alla data di presentazione) 6,00 €
- diritto su ciascuna distinta di presentazione 6,00 €

Particolarità rapporto

- numero giorni di radiazione di fatture/mav non esitati 30 fissi (trascorsi tali giorni senza aver ricevuto l'accredito, l'effetto si ritiene impagato)

⁵ La Banca si riserva di prorogare i termini di stornabilità per cause di forza maggiore (ivi compresi gli scioperi del Personale), presso questa banca e/o presso Corrispondenti anche non bancari, o dovessero intervenire degli eventi non imputabili alla Banca stessa. Tali termini non si applicano per partite da regolare su conti correnti privi delle necessarie disponibilità.

Commissioni di incasso effetti

- commissioni per incasso bollettini m.av. 5,00 €
- spese di digitazione supporto cartaceo 1,50 €

Commissioni su effetti insoluti

- commissioni di radiazione su incassi mediante avviso (m.av.) 7,00 €

Giorni banca e valute portafoglio

- numero giorni banca per incassi mediante avviso (m.av.) 1
- tipo giorni banca per incassi mediante avviso (m.av.) lavorativi
- valuta di addebito in c/c per disposizioni radiate/insolute data definita per il pagamento

SEPA DIRECT DEBIT – S.D.D.

S.D.D. Core

Commissioni e spese

- commissioni per disposizioni di portafoglio 6,00 €
- diritto su ciascuna distinta di presentazione 6,00 €
- spesa applicata ad ogni singola disposiz.ne per conversione xml 0,20 €

Commissioni di incasso

- commissioni per incasso effetti/disposizioni su ns sportelli 4,00 €
- commissione per incasso effetti/disposizioni su altre banche 5,00 €
- commissione aggiuntiva per presentazioni sdd occasionali 1,00 €

Giorni banca e valute portafoglio

- num. gg. banca su eff./disp. a scad. domiciliati su ns sportelli 0
- tipo gg. valuta accr. per disp/eff. domiciliati su ns. sportelli lavorativi
- num. gg. banca su eff/disp a scadenza domiciliati su banche 0
- tipo gg. valuta accredito per disp/effetti domiciliati su banche lavorativi

Commissioni di insoluto

- commissioni per insoluto 7,00 €

S.D.D. B2B - Business To Business

Commissioni e spese

- commissioni per disposizioni di portafoglio 6,50 €
- diritto su ciascuna distinta di presentazione 6,00 €
- spesa applicata ad ogni singola disposiz.ne per conversione xml 0,30 €

Commissioni di incasso

- commissioni per incasso effetti/disposizioni su ns sportelli 5,00 €
- commissione per incasso effetti/disposizioni su altre banche 6,00 €
- commissione aggiuntiva per presentazioni sdd occasionali 1,00 €

Giorni banca e valute portafoglio

- num. gg. banca su eff./disp. a scad. domiciliati su ns sportelli 0

▪ tipo gg. valuta accr. per disp/eff. domiciliati su ns. sportelli	lavorativi
▪ num. gg. banca su eff/disp a scadenza domiciliati su banche	0
▪ tipo gg. valuta accredito per disp/effetti domiciliati su banche	lavorativi

Commissioni di insoluto

▪ commissioni per insoluto	7,50 €
----------------------------	--------

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" o "consumatore" un preavviso non inferiore a due mesi. E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del "cliente al dettaglio" o "consumatore" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo. Il recesso dal contratto provoca la cessazione del servizio disciplinato dal contratto stesso.
2. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il venir meno di un rapporto di conto corrente sul quale regolare le disposizioni in addebito/accredito dipendenti dalla prestazione dei Servizi disciplinati dal contratto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;

- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie

concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

Area SEPA	Paesi UE (Unione europea): Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia. Paesi EEA (Spazio economico europeo): Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Paesi non soggetti al Regolamento CE 924/2009: Svizzera e Principato di Monaco.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Collection	Identifica la singola disposizione di addebito
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Creditor Identifier	Tale codice identifica in maniera univoca il soggetto creditore; è formato da 23 caratteri e, per l'Italia, ha come elemento qualificante il codice fiscale/Partita Iva dell'azienda (posizione 8-23). Può essere richiesto direttamente alla banca assuntrice delle disposizioni.
Diritto su distinta	Commissione correlata alle attività relative alla verifica/elaborazione/inoltro delle singole presentazioni di portafoglio effettuate dalla Banca indipendentemente dall'eventuale richiesta di anticipazione delle stesse.
First Collection	La prima disposizione di pagamento di una serie
Last Collection	L'ultima disposizione di pagamento di una serie
Mandato	Documento fornito dal Debitore al Creditore completo in ogni suo elemento, che contiene il consenso espresso e l'autorizzazione all'addebito diretto SDD a valere su uno specifico rapporto di conto di pagamento intestato al Debitore, autorizzando altresì la Banca del Debitore ad eseguire i relativi addebiti, singoli o ricorrenti. La raccolta e la conservazione del mandato è a carico del Creditore e riguarda esclusivamente il suo rapporto con il Debitore.

M.A.V.	Il M.A.V. (Pagamento Mediante Avviso) è un servizio di incasso elettronico utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati. Si tratta di un bollettino prestampato che viene inviato direttamente al domicilio del debitore e contiene l'invito a pagare la somma indicata, presso qualunque sportello bancario abilitato alla riscossione, utilizzando l'apposito modulo ricevuto.
One-off Collection	Modalità che comporta un unico pagamento a fronte del mandato sottoscritto dal debitore
Recurrent Collection	La disposizione di pagamento successiva alla prima (e non ultima) di una serie
Refund (rimborso)	Operazione nella quale il soggetto debitore richiede alla propria banca la restituzione della somma già addebitata (entro 8 settimane dalla data di addebito, se schema "core")
Refusal (revoca)	Operazione nella quale il soggetto debitore si oppone all'addebito prima della scadenza (per il tramite della propria banca)
Reject (scarto/rifiuto)	Operazione nella quale una disposizione di addebito viene respinta/scartata, dalla banca del creditore e/o del debitore, per anomalia (es. IBAN non corretto) prima del relativo regolamento.
Return (storno)	Operazione nella quale il soggetto creditore viene riaddebitato di una disposizione rifiutata dalla banca del debitore (es. mancanza fondi, ecc.) dopo il regolamento interbancario.
Revocation/Reversal (richiamo)	Operazione nella quale il soggetto creditore revoca una disposizione di addebito già trasmessa all'incasso prima della scadenza (Revocation) o dopo la scadenza (Reversal) per il tramite della banca assuntrice
RiBa - Ricevuta Bancaria Elettronica	Ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso, attraverso un'apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore. Il pagamento presso la banca domiciliataria può avvenire con modalità diverse dall'addebito in conto.

<p>S.D.D.</p>	<p>Il Sepa Direct Debit (SDD) è uno strumento che consente ad un soggetto creditore di incassare, a scadenza e con accredito diretto sul proprio conto corrente, le somme in euro vantate nei confronti dei propri debitori in possesso, a loro volta, di un conto di pagamento aperto presso Banche insediate nell'Area Unica dei Pagamenti Europei (SEPA).</p> <p>E' obbligo del Creditore utilizzare il servizio SDD unicamente dopo aver raccolto specifica autorizzazione (definita "mandato") dal soggetto debitore.</p> <p>Sono previste due tipologie di SDD: S.D.D. Core e S.D.D. B2B.</p> <p>Per entrambe le tipologie di incasso il creditore deve, tra le diverse informazioni obbligatoriamente richieste, specificare anche:</p> <p>il codice "IBAN" relativo al conto corrente del soggetto debitore;</p> <p>l'indicazione della tipologia di incasso specificando se "ricorrente" (tipicamente a fronte di bollette telefono, luce, gas o le rate di un prestito personale) o "singolo" (per il saldo di specifica fattura commerciale);</p> <p>il "Creditor Identifier", codice che lo identifica in maniera univoca a livello europeo (per l'Italia è determinato sulla base del codice fiscale/partita IVA).</p> <p>E' obbligo del creditore inviare al debitore, nella forma convenuta con quest'ultimo, una pre-notifica (es. fattura, bolletta) relativa alla disposizione di pagamento, almeno 14 giorni prima della data prevista per la scadenza, salvo diverso accordo.</p> <p>Le disposizioni di incasso SDD:</p> <p>devono essere inviate alla Banca esclusivamente mediante collegamento telematico;</p> <p>devono rispettare lo standard XML CBI (standard ISO 20022). E' previsto che la Banca svolga – a fronte di eventuale corrispettivo da parte del creditore – attività di normalizzazione delle disposizioni SDD telematiche non conformi a tale requisito tecnico.</p> <p>Le disposizioni di incasso SDD possono essere richiamate prima della data scadenza, prorogate nella data scadenza o stornate al debitore dopo la data regolamento, secondo quanto previsto nella sezione tempistiche per la clientela.</p>
<p>S.D.D. B2B</p>	<p>Disposizione di addebito (collection) a valere esclusivamente sulla clientela classificata come "Microimpresa" e "Non consumatore"</p>
<p>S.D.D. Core</p>	<p>Disposizione di addebito (collection) a valere su tutta la tipologia di clientela (classificata come "Consumatore", "Microimpresa", "Non consumatore")</p>